MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E DI DIFESA

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 30 settembre 2021, non più in vigore dal 30 novembre 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa
Estremi	Decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-giustizia-e-di-difesa/art-6-clausola-di-invarianza-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it